



Repubblica Italiana  
Corte dei Conti

*La Sezione del controllo per la Regione Sardegna*

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere
Dott. Roberto Angioni	Primo Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016,

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

**Vista** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di CAGLIARI trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali prot.n.666/2016 del 10 novembre 2016;

**Visto** il decreto di assegnazione prot. n.60137255 del 24 novembre 2016, con il quale il Primo Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

**Vista** la nota n.60493553 del 2 dicembre 2016, con cui il Magistrato istruttore, Primo Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

**Vista** l'ordinanza n.30 del 14 dicembre 2016, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

**Udito** il relatore, Primo Referendario Roberto Angioni;

**P R E M E S S O**

Il Sindaco del Comune di CAGLIARI, ha richiesto alla Sezione del controllo un parere in merito all'applicabilità a tre dipendenti pubblici comunali con funzioni di addetti stampa delle previsioni di cui all'art.71, comma 2, della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n.2, il quale dispone che *"La città metropolitana, le città medie e le province ove siano già istituiti uffici stampa, applicano ai loro componenti, il contratto nazionale giornalistico nella sua interezza tenendo conto,*

*comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego”.*

Il Comune richiedente, anzitutto, riferisce diverse perplessità in merito all'estensione agli addetti stampa pubblici dipendenti, per espressa previsione normativa regionale, di un contratto collettivo di stampo privatistico, sottoscritto da soggetto negoziale diverso dall'ARAN (e dunque non negoziato nell'ambito delle ordinarie procedure sindacali), in un settore (quello dell'organizzazione dei pubblici uffici) che rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile e delle funzioni fondamentali degli enti locali, da ricondurre alla potestà normativa statale piuttosto che a quella regionale.

Ciò considerato l'Ente pone un primo quesito relativamente alle modalità con le quali conciliare l'applicazione di un contratto privatistico con le norme del pubblico impiego, ed in particolare con la gerarchia delle fonti delineata dalla Costituzione e dal D.lgs.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

Venendo poi a profili più strettamente connessi alla contabilità pubblica, il Comune di Cagliari chiede in che termini si collochino le norme di coordinamento della finanza pubblica rispetto alla previsione regionale in esame, ed in particolare, a titolo esemplificativo, chiede se la spesa sostenuta per gli addetti stampa costituisca spesa di personale ai fini del limite di cui al comma 557 della legge n.296/2006 e come deve essere indicata nel conto annuale.

In ultimo, rileva l'Amministrazione che la disposizione regionale dell'art.71 citato non fa alcun riferimento alla copertura finanziaria dei maggiori oneri che deriverebbero dall'applicazione del CCNL giornalistico e che l'applicazione del CCNL privatistico importerebbe il riconoscimento di compensi non contemplati dal CCNL del comparto, in contrapposizione al principio di omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti.

Viene conclusivamente chiesto un parere in merito all'applicabilità della norma regionale in esame.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, a firma del responsabile dell'Ufficio di Segreteria, ha trasmesso la richiesta di parere, segnalando la contingente impossibilità di funzionamento del Consiglio a causa della mancata convocazione dell'assemblea regionale dei sindaci per il rinnovo dei componenti del predetto organo.

#### **CONSIDERATO**

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di CAGLIARI ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Non risulta ostativa alla procedibilità della richiesta la mancata valutazione del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che nella comunicazione di trasmissione sono state evidenziate le motivazioni che impediscono il suo regolare funzionamento.

2. Quanto al profilo oggettivo, la richiesta di parere, così come formulata, non consente alla Sezione di esprimersi compiutamente in merito al quesito proposto, in quanto esso risulta finalizzato all'adozione di un concreto e specifico atto di gestione finanziaria, riservato in via esclusiva alla discrezionalità e alla responsabilità dell'Ente richiedente, secondo quanto indicato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo

n.54 del 17 novembre 2010, tanto più che la stessa richiesta di parere chiarisce che i dipendenti interessati dalla nuova disciplina hanno già richiesto l'applicazione del contratto giornalistico sia a fini giuridici che economici.

Innumerevoli precedenti di questa Corte hanno poi ampiamente chiarito che la contrattazione collettiva e, più in genere, i profili della concreta gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fuoriescono dalla materia della contabilità pubblica, per la quale - esclusivamente - è previsto il potere/dovere di intervento consultivo delle Sezioni regionali della corte dei conti.

Ma, specialmente, la valutazione che oggi si richiede alla Sezione interferisce con la giurisdizione del Tribunale ordinario, competente a valutare la non manifesta infondatezza di eventuali eccezioni di incostituzionalità della segnalata normativa, applicabile ai dipendenti, nei rapporti tra la legislazione regionale, legislazione statale e contrattazione collettiva, come già anticipati nella richiesta di parere.

Osserva pertanto il Collegio che solo alcuni limitati profili della richiesta di parere, più strettamente connessi alla materia della contabilità pubblica, possono essere scrutinati dal Collegio in adempimento alle funzioni consultive che le sono demandate.

Ciò considerato il richiesto parere può essere reso nei termini che seguono.

**3.** Questa Sezione si è già occupata in passato, in forma generale ed astratta e se pur ad altri fini, dei rapporti tra la normativa statale e la normativa regionale nel settore del pubblico impiego, in riferimento all'introduzione da parte di quest'ultima di specifici compensi a favore di determinate categorie di dipendenti (vedasi al riguardo i punti n.12, 13 e 14 della deliberazione n.11/2015/PAR del 30 gennaio 2015). Dovendosi rimandare a tale trattazione per chiarire che eventuali antinomie tra fonti del diritto non possono che essere risolte attraverso gli strumenti di verifica e controllo previsti dall'ordinamento, il Collegio ritiene di dover precisare che, a prescindere dalla fonte che regola il rapporto contrattuale ed i suoi profili economici, la disposizione dell'art.71, comma 2, della legge regionale n.2/2016 non possa far venir meno il rilievo della spesa conseguente all'applicazione di tale norma, sotto il profilo della contabilità pubblica.

La spesa sostenuta per gli addetti stampa dipendenti delle amministrazioni indicate soggiace pertanto ai limiti di contenimento previsti dall'ordinamento, costituenti vincoli di finanza pubblica per gli enti locali in quanto principi di coordinamento finanziario, primo fra tutti il limite, esemplificativamente richiamato dalla stessa Amministrazione, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006.

In tal senso, per altro, si esprime la stessa disposizione in esame, la quale impone espressamente di tener conto, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, *delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.*

Tutto ciò premesso la Sezione

### **DELIBERA**

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

### **ORDINA**

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di CAGLIARI, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il Magistrato Relatore  
Roberto Angioni

Il Presidente  
Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 19 Dicembre 2016

IL DIRIGENTE  
(Giuseppe Mullano)